



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI GIAMAICA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI, CON PROTOCOLLI, FATTO A KINGSTON IL 19 GENNAIO 2018

Art. 3 (Accordo)

GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Giamaica" designa l'isola di Giamaica, Morant Cays, Pedro Cays, e le loro dipendenze ed include le acque dell'arcipelago e il mare territoriale di Giamaica ed ogni altra zona al di fuori di tali acque territoriali che, in conformita' con il diritto internazionale, e' stata o puo' in futuro essere considerata ai sensi della legislazione giamaicana come zona all'interno della quale la Giamaica puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti e per quanto riguarda altre attivita' per l'esplorazione e lo sfruttamento economici della zona; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, la Giamaica o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' e ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) il termine "impresa" designa l'esercizio di un'attivita'; (g) le espressioni "Impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (h) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa che ha la sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile effettuino attivita' di trasporto esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (i) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) in Giamaica, il Ministero delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati, e (ii) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze o i suoi rappresentanti autorizzati; (j) il termine "nazionali" designa: (i) le

persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le partnership o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente; (k) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entità o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e: (i) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che è regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorità locali o (ii) che è stabilito e gestito esclusivamente e quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o organismi di cui alla lettera (i). 2. Per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a essa è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui l'Accordo si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Versione in vigore dal 5 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

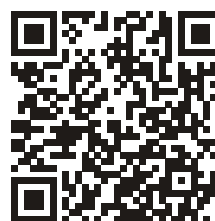
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 93
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-93-2020/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it